

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Anna Scifoni, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 5 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 1899/883pf07-08/SP/en del 20.10.2008)

#### **Il deferimento**

Con provvedimento del 20.10.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per rispondere della violazione dell'art. 1, n. 1, CGS, in relazione all'art. 38, n. 1, del Regolamento del Settore tecnico e all'art. 38, n. 4, NOIF, nonché la Soc. Cagliari per rispondere della violazione dell'art. 4, n. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si eccepisce la mancanza di prova in ordine al fatto che Carlo Regno abbia svolto attività tecniche in favore della Soc. Cagliari e che il Presidente della stessa fosse a conoscenza di presunti comportamenti antiregolamentari. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Massimo Cellino: ammenda di € 10.000,00;
- per la Soc. Cagliari: ammenda di € 10.000,00.

È comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio indagini (in particolare, dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio indagini e dalla registrazione in dvd della gara) si evince che Carlo Regno, tecnico iscritto nei ruoli del Settore tecnico e tesserato per la Soc. Modena, per un verso, durante lo svolgimento della gara Cagliari-Roma del 23.5.2008, ha impartito suggerimenti tecnici ai calciatori della Soc. Cagliari e, per l'altro, durante la stagione sportiva 2007/2008, ha svolto attività di collaborazione tecnica a favore della Soc. Cagliari. Tale comportamento, che è in contrasto con quanto sancito dall'art. 38, n. 1, del Regolamento del Settore tecnico e all'art. 38, n. 4, NOIF, secondo i quali i tecnici che sono tesserati per una Società non possono svolgere attività a favore di un'altra, risponde il Presidente della Soc. Cagliari. Quest'ultimo, infatti, non avendo vigilato sull'attività della propria Società, impedendo lo svolgimento della collaborazione del Regno, ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 1 CGS ai tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Alla responsabilità del Presidente Cellino segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, n. 1, CGS.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Massimo Cellino la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) e alla soc. Cagliari quella dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

**(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO QUARTIGLIA (Presidente pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), DOMENICO ANGELOZZI (Amministratore delegato pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), GIANLUCA CHERUBINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Chieti), ANGELO DANOTTI (calciatore attualmente non tesserato), GIANLUCA MACRI' (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Manfredonia Calcio Srl), SEBASTIANO MIANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Gavorrano), ANTONIO MORELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ternana Calcio SpA), GIOVANNI BATTISTA DE TOMA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 4175/127pf06-07/SP/GT del 15.4.2008)**

Con provvedimenti del 19 marzo 2008 e del 15 aprile 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa il sig. Quartiglia Alessandro, presidente pro-tempore della società Giulianova calcio, il sig. Angelozzi Domenico, amministratore delegato pro-tempore della società Giulianova calcio, nonché i calciatori Cherubini Gianluca, Danotti Angelo, Gianluca Macri, Sebastiano Miano, Antonio Morello e Giovanni Battista De Toma, tutti all'epoca dei fatti tesserati per il Giulianova calcio, per rispondere tutti della violazione degli obblighi di probità, lealtà e correttezza sportiva ai quali devono ispirare la propria condotta i soggetti tesserati della FIGC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 CGS, nonché per la violazione delle disposizioni previste in materia di accordi economici tra società e singoli tesserati dalle NOIF, segnatamente agli art. 93 e 94 delle norme organizzative in questione, in relazione ai fatti sopra descritti; nonché la Società Giulianova Calcio della violazione dell'allora vigente art. 2, comma 4, CGS (oggi sostituito dal corrispondente art. 4, comma 1, CGS), a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti Gianluca Macri, Sebastiano Miano, Antonio Morello e Giovanni Battista de Toma hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1) "La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Gianluca Macri ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base: mesi 1 e giorni 15 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 1 di squalifica");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) a Gianluca Macrì.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

2) “La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Sebastiano Miano ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base: mesi 2 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 1 e giorni 10 di squalifica”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) a Sebastiano Miano.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

3) “La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Antonio Morello ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 e giorni 15 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 giornata di squalifica e € 10.000,00 di ammenda”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara e di quella della ammenda di € 10,000,00 (diecimila/00) a Antonio Morello.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

4) La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Giovanni Battista De Toma ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 e giorni 15 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 1 di squalifica”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;  
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) a Giovanni Battista De Toma.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Dopo la lettura delle ordinanze, il dibattimento è proseguito nei confronti degli altri incolpati.

Il rappresentante della Procura federale ha chiesto affermarsi la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni di euro 10.000,00 di ammenda per la società Giulianova calcio, di 2 anni d'inibizione per i sigg.ri Quartiglia Alessandro e Angelozzi Domenico, di 2 mesi di squalifica per i calciatori Cherubini Gianluca e Danotti Angelo.

Sono comparsi altresì il sig. Cherubini Gianluca e il proprio difensore, i quali hanno insistito per il proscioglimento dagli addebiti contestati.

La Commissione

sentite le parti,

letti gli atti,

ritenuto che le richieste inoltrate nei confronti dei soggetti deferiti sono supportate dagli accertamenti di carattere fiscale svolti dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società Giulianova calcio, relativamente al periodo febbraio–maggio 2007, e originati da notizie su presunti pagamenti “in nero” effettuati a favore dei tesserati della società nelle stagioni calcistiche dal 2001 al 2007,

rilevato che la Guardia di Finanza ha accertato che sono state effettuate violazioni di natura fiscale consistenti nel pagamento di emolumenti “in nero” a favore dei calciatori, con conseguente segnalazione all'Agenzia delle Entrate di Giulianova,

considerato che le argomentazioni difensive del Cherubini non sono state supportate da idonea documentazione,

P.Q.M.

la Commissione in accoglimento del deferimento delibera di infliggere alla società Giulianova Calcio la sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00), a Quartiglia Alessandro quella dell'inibizione per anni due, a Angelozzi Domenico quella dell'inibizione per anni due, a Cherubini Gianluca quella della squalifica sino a tutto il 6 febbraio 2009 e a Danotti Angelo quella della squalifica sino a tutto il 6 febbraio 2009.

**(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO PONTECORVI (Presidente della Soc. ASD Velletri Ariccia Futsal, già denominata ASD Velletri Futsal) E DELLA SOCIETA' ASD VELLETRI ARICCIA FUTSAL (nota n. 2058/1109pf07-08/MS/blp del 28.10.2008)**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 28 ottobre 2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Carlo Pontecorvi, Presidente della società ASD Velletri Ariccia Futsal, per rispondere della violazione dell'art 1, n. 1, CGS, in relazione agli artt. 94 ter, c. 13, NOIF e 8, c. 2, 9 e 10, CGS, nonché la società ASD Velletri Ariccia Futsal per rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1, CGS a titolo di responsabilità diretta.

In data 28 novembre 2008 perveniva al fascicolo una nota difensiva sottoscritta dall'incolpato Carlo Pontecorvi il quale respingeva ogni addebito.

Alla riunione odierna sono comparsi:

- il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la declaratoria di responsabilità dei deferiti e la irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.500.00 per la società e di quella dell'inibizione di mesi sei per il Presidente Carlo Pontecorvi;
- Carlo Pontecorvi di persona il quale si è riportato alla memoria depositata.

### **Motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la parte, rileva quanto segue.

Con lodo dell'8 novembre 2007, prot. 99/67, il Collegio Arbitrale ha accolto il ricorso proposto da Emilio Rotondi nei confronti della società deferita, facendo obbligo alla medesima di corrispondere all'allenatore la somma di € 5.400.00, oltre interessi e oneri. A Tale decisione, che è stata ritualmente comunicata alla società deferita, non è stato data ottemperanza da parte della società deferita.

Tale comportamento integra la violazione dell'art 1, n. 1, CGS, in relazione agli artt. 94 ter, c. 13, NOIF e 8, c. 2, 9 e 10, CGS.

Non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive del Pontecorvi in quanto lo stesso, all'epoca della pubblicazione del lodo, risultava rivestire la carica di Presidente della Società (come da foglio di censimento dell'anno 2006/2007).

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Pontecorvi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere a Carlo Pontecorvi la sanzione dell'inibizione per mesi sei e alla Società A.S.D. Velletri Ariccia Futsal quella dell'ammenda di € 1500.00 (millecinquecento/00).

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

### **Pubblicato in Roma il 5 dicembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete